

# ***ESTUARIO ODV***

***Organizzazione di Volontariato***

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO EX D.LGS N. 231/2001***

# INDICE GENERALE

PRINCIPI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001.....	4
<b>PARTE GENERALE.....</b>	<b>5</b>
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	6
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti .....	6
1.2 Le fattispecie di reato.....	6
1.3 Le sanzioni .....	7
1.4 Autori dei reati.....	9
1.5 Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente.....	9
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI ESTUARIO... ..	10
2.1 Finalità del Modello .....	10
2.2 Elementi fondamentali del Modello.....	10
2.3 Reati rilevanti per Estuario.....	11
2.4 Destinatari del Modello .....	12
2.5 Adozione e gestione del Modello nell'ambito di Estuario.....	12
2.5.1 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito di Estuario.....	13
2.5.2 Modifica e integrazione del Modello .....	13
3. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	13
3.1 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza.....	13
3.2 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	14
4. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	14
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	15
5.1 Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione associativa all'Organismo di Vigilanza.....	16
6. SISTEMA DISCIPLINARE .....	16
6.1 La funzione e i principi del sistema sanzionatorio .....	16
6.2 Le violazioni.....	16
6.3 Le sanzioni .....	17
6.3.1 Le misure nei confronti degli Amministratori e dei Componenti dell'Organo di controllo.....	17
6.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dipendenti di Estuario.....	17
6.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Estuario.....	18
6.4 Il titolare del potere sanzionatorio.....	18
<b>PARTE SPECIALE .....</b>	<b>19</b>
1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE .....	20
2. REGOLE GENERALI.....	20

Rispetto delle leggi .....	20
Conflitto di interessi .....	20
Riservatezza .....	21
Correttezza .....	21
Imparzialità .....	21
Comunicazioni all'esterno .....	21
Tutela dei beni aziendali.....	21
Regali e benefici .....	21
<b>SEZIONE A - I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia .....</b>	<b>22</b>
A.1 Potenziali aree a rischio.....	22
A.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio .....	23
A.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia .....	24
A.4 Schema riassuntivo .....	26
<b>SEZIONE B -I reati societari .....</b>	<b>28</b>
B.1 Potenziali aree a rischio.....	29
B.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio.....	29
B.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati societari.....	30
B.4 Schema riassuntivo .....	31
<b>SEZIONE C - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro .....</b>	<b>32</b>
C.1 Potenziali aree a rischio.....	32
C.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio .....	33
C.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime .....	34
C.4 Schema riassuntivo .....	35
<b>SEZIONE D - Reati Tributari .....</b>	<b>36</b>
D.1 Potenziali aree a rischio .....	36
D.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio .....	36
D.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati tributari .....	37
D.4 Schema riassuntivo.....	38
<b>SEZIONE E - Altri reati .....</b>	<b>39</b>
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>41</b>
ALLEGATO 1 - I reati previsti dal Decreto.....	42
ALLEGATO 2 - Reati rilevanti per Estuario .....	50
ALLEGATO 3 - Modello di comunicazione all'Organismo di vigilanza .....	55
ALLEGATO A1 – Identificazione di Pubblica Amministrazione .....	56

# **PRINCIPI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001**

*Approvato dal Consiglio Direttivo di ESTUARIO ODV in data 30.05.2023*

## ***PARTE GENERALE***

# 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

## 1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente stesso. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto-reato.

Con la definizione di "ente" sono intese le persone giuridiche e, quindi, le società nonché le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti pubblici.

La responsabilità amministrativa degli enti si ravvisa nel momento in cui i reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

Più precisamente la responsabilità dell'ente si configura qualora:

- ✓ il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato poi conseguito;
- ✓ il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente a prescindere dall'intenzione di chi lo ha commesso.

Infine, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti avente la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto-reato.

## 1.2 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato attualmente introdotte dal Decreto possono essere sinteticamente così riportate:

1. reati commessi nel rapporto con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto);
3. reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);
4. reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
5. reati societari (art. 25 ter del Decreto);
6. reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);
7. reati contro la libertà individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quinquies e art. 25-quater.1 del Decreto);
8. reati finanziari o abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto ed art. 187 quinquies T.U.F.);
9. reati transnazionali (art. 10, Legge n. 146 dd. 16.03.2006);

10. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto);
11. reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
12. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del Decreto);
13. delitti contro l'Amministrazione della giustizia (art. 25 decies del Decreto);
14. reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
15. delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25 duodecies del Decreto);
16. reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)
17. delitti in materia di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchiature private (art. 25 quaterdecies del Decreto);
18. reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
19. reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto).

Per una previsione particolareggiata dei reati di cui al Decreto si rimanda all'Allegato 1.

### 1.3 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) **Le sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente, sono determinate dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il Giudice determina il numero delle quote (in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- ✓ della gravità del fatto;
- ✓ del grado di responsabilità dell'ente;
- ✓ dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- ✓ l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non abbia ricavato vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- ✓ prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno o abbia eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, oppure si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

- ✓ per completezza, nel caso dei reati di abusi di mercato, se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) **Le sanzioni interdittive**, che nei reati di maggiore rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- ✓ l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da tre mesi a due anni, ma possono in casi eccezionali essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Peraltro tali sanzioni possono essere revocate se già applicate o non applicate nel caso in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- ✓ l'ente abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- ✓ l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- ✓ l'ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) Per quanto riguarda **la confisca** è previsto che il prezzo e/o il profitto del reato siano sempre confiscati e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) **La pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta per estratto o per intero a spese dell'ente in uno o più giornali indicati dal Giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.



## 1.4 Autori dei reati

Gli autori del reato, dal quale può derivare la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, possono essere:

- soggetti in posizione "apicale", quali a titolo esemplificativo il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- soggetti "subordinati", ossia lavoratori dipendenti o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- soggetti terzi che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

## 1.5 Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente per fatti-reato commessi dai soggetti in posizione apicale deve essere esclusa con la prova che:

- *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi";*
- *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";*
- *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";*
- *"non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".*

In ordine invece ai fatti-reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente può essere chiamato a rispondere solo ed esclusivamente se si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"*. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione di controllo idoneo a prevenire il reato nella specie di quello verificatosi"*.

Per l'effetto, per il Decreto l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello di organizzazione, gestione e controllo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano quale esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto stesso indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In ordine alla prevenzione dei fatti-reati il Modello deve:

- *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati";*
- *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire"; nonché "obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza";*
- *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";*

- *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli";*
- *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".*

In ordine all'efficacia e all'attuazione del Modello, il Decreto prevede:

- *"una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni della prescrizione ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività";*
- *l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".*

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI ESTUARIO**

### **2.1 Finalità del Modello**

Il Modello di Estuario si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ✓ determinare la consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Associazione, che la commissione degli illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- ✓ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Estuario in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi contenuti nel Codice etico di Estuario al quale l'Associazione intende attenersi;
- ✓ consentire a Estuario, a seguito di un'azione costante di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente a prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

### **2.2 Elementi fondamentali del Modello**

Il Modello è ispirato alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" elaborate da Confindustria e aggiornate al luglio 2014, nonché ai principi della *best practice* nazionale.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio Direttivo di Estuario in data 21.06.2021.

Il Modello è una delle parti fondamentali del sistema di controllo interno dell'Associazione.

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno di Estuario, oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

- ✓ Sistema organizzativo e responsabilità: l'Associazione è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio Direttivo. Ruoli e responsabilità, comunicati a tutto il personale, sono tali da garantire l'assenza dell'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, e ciò anche sulla base di una specifica preparazione del personale.

- ✓ Procedure: sono state elaborate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio della documentabilità del controllo effettuato. Estuario recepisce l'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.
- ✓ Comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice etico, sia in modo continuo tramite la formazione diretta dei dipendenti e, ove necessario, dei collaboratori per il raggiungimento dell'attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti, inoltre, incontri informativi per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una parte generale e di una parte speciale.

- ✓ La **parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Associazione nel suo complesso.
- ✓ La **parte speciale** identifica le aree di attività a rischio e contiene i principi di comportamento da osservare all'interno delle aree, i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta esaminate, nonché gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio.

## 2.3 Reati rilevanti per Estuario

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che l'ente individui l'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, Estuario ha svolto un'analisi di tutte le attività associative, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata condotta nel corso del 2020/2021 tramite l'esame della documentazione aziendale interna rilevante e tramite intervista istruttoria alla Coordinatrice Roberta Chemini in data 12.03.2021. In particolare l'analisi è stata condotta anche con il supporto di professionisti esterni.

Sulla base dell'analisi sono stati individuati i soggetti, le attività e le categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione di reati previsti dal Decreto.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione delle probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, una volta ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e in considerazione della natura dell'attività della società, ai fini del Modello sono stati considerati rilevanti i seguenti reati:

- a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ( artt. 24, 25 del D. Lgs. n. 231/2001);
- b) Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001);
- c) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001);
- d) Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia (art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001);
- e) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D. lgs. n. 231/2001).

In relazione all'attività svolta da Estuario e dall'analisi delle risposte fornite, sono apparsi non rilevanti i seguenti reati:

- ✓ Reati informatici e sul trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001);

- ✓ Reati contro l'industria e commercio (art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati contro la libertà individuale (art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati finanziari e di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF);
- ✓ Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25 quater del Decreto);
- ✓ Reati contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146);
- ✓ Reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 24 bis, c. III, del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. N. 231/2001);
- ✓ Delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero ( art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ✓ Delitti in materia di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchiature private (art. 25 quaterdecies del D. lgs. n. 231/2001);
- ✓ Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del D. lgs. n. 231/2001).

Per una precisa analisi delle tipologie di reato rilevanti si rinvia all'Allegato 2.

## **2.4 Destinatari del Modello**

Quanto previsto dal Modello, unitamente agli allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di Estuario a:

- i membri degli organi sociali;
- i dipendenti;
- i collaboratori;
- i fornitori e i partner commerciali (limitatamente al Codice etico e la Parte generale).

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto dal Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 5.

## **2.5 Adozione e gestione del Modello nell'ambito di Estuario**

L'adozione del Modello nell'ambito di Estuario è attuata come segue:

### **2.5.1 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito di Estuario**

Il Modello, costituito dal Codice etico, dalla Parte generale, dalla Parte speciale e dagli Allegati dei Principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato approvato dal Consiglio Direttivo di Estuario con la delibera del 21.06.2021.

### **2.5.2 Modifica e integrazione del Modello**

Poiché il presente Modello è un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alle competenze del Consiglio Direttivo di Estuario.

## **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

E' stato istituito presso Estuario con delibera del Consiglio Direttivo di data 21.06.2021 l'Organismo di Vigilanza, con funzione di vigilanza e controllo in ordine all'efficacia, al funzionamento e all'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio Direttivo salvo nei casi espressamente previsti di seguito.

L'Organismo di Vigilanza opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate da Estuario e le risorse a disposizione di quest'ultimo nella supervisione di tutti i procedimenti di vigilanza e di continuo adeguamento delle aree "sensibili" descritte nella Parti speciale del Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni. Estuario ha regolato come segue il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

### **3.1 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto compatibilmente alla posizione giuridica del soggetto prescelto se interno alla Associazione, mentre nel caso sia scelto un soggetto esterno lo stesso dovrà necessariamente essere individuato tra persone con comprovate capacità e conoscenze in materia economica e/o giuridica e/o in processi organizzativi/di qualità.

Il Consiglio Direttivo valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

Il Consiglio Direttivo può, peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità o ancora quando la valutazione periodica ne abbia constatato la reale necessità.

### **3.2 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito dell'Associazione in modo tale da consentire l'efficacia dell'esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza, necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone delle adeguate risorse finanziarie sulla base di un budget annuale approvato dal Consiglio Direttivo.

La necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati rimane in ogni caso prioritaria e, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti il proprio potere di spesa, con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio Direttivo.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura associativa. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento poiché è del Consiglio Direttivo la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello. Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al capitolo 5 del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo di avvale, sono tenuti alla segretezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi di funzione e di controllo esistenti in Estuario.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni associative, in particolare nel reperimento di documentazione e di informazioni nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti.

## **4. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Il Consiglio Direttivo, avvalendosi della struttura associativa, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

In particolare:

- ✓ il Modello è pubblicato mediante affissione in sede e invio ai singoli indirizzi di posta elettronica dei Destinatari, pubblicazione che comunque deve essere comunicata ai dipendenti, nonché ai fornitori, collaboratori e, più in generale, a qualsiasi soggetto che agisce in nome e per conto dell'Associazione. In particolare, tutti i dipendenti (compresi i nuovi assunti) sono chiamati a sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso;
- ✓ i contratti con fornitori, collaboratori, partner commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti estranei che operano in nome e per conto dell'Associazione, devono essere rivisti in modo da prevedere una clausola che faccia esplicito riferimento al Modello, al Codice etico e al Decreto la cui inosservanza potrà costituire fonte di inadempimento delle obbligazioni contrattuali disciplinate;

- ✓ gli ordini di servizio e le comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;
- ✓ le procedure sono comunicate a tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Modello e del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza e/o amministrazione.

## **5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice etico nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia o ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni informazione riguardante:

- ✓ le criticità che emergono dalle attività di controllo poste in essere dalle funzioni associative a cui sono addetti;
- ✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad esempio: provvedimenti disciplinari avviati e/o attuati nei confronti dei dipendenti);
- ✓ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- ✓ le relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- ✓ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni erogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ✓ i prospetti riepilogativi dei contratti significativi sottoscritti dall'Associazione.

Deve essere, altresì, portato a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione di cui si è venuti a diretta conoscenza proveniente sia dai dipendenti che da terzi attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello e il Codice etico.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta libera (anche mediante e-mail all'indirizzo *organismovigilanzaestuario@gmail.com*) o mediante utilizzo del Modello di comunicazione, predisposto allo scopo,

che viene riportato in Allegato 3 e poi depositate presso l'apposita cassetta il cui accesso deve essere permesso esclusivamente all'OdV e al Presidente del Consiglio Direttivo.

Chi volesse conservare l'anonimato può indirizzare le proprie segnalazioni anche a mezzo posta alla sede di Estuario in Trento, via Scipio Sighele, 9.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito, previa autorizzazione scritta dell'OdV, esclusivamente al Presidente del Consiglio Direttivo.

## **5.1 Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione associativa all'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere inoltre comunicate, tra le altre, le seguenti informazioni:

- ✓ le notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- ✓ gli aggiornamenti del sistema delle deleghe dei poteri;
- ✓ le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- ✓ i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente di rischio;
- ✓ copia dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo.

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **6.1 La funzione e i principi del sistema sanzionatorio**

L'aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'Associazione in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possono determinare.

### **6.2 Le violazioni**

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- ✓ mancato rispetto del Codice Etico e delle procedure associative a cui il Modello fa riferimento;



- ✓ mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nella Parte Speciale del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse;
- ✓ violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti, ovvero nell'impedimento, all'Organismo di Vigilanza, del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- ✓ inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- ✓ omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Codice etico e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalla Parte Speciale del Modello;
- ✓ inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- ✓ violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- ✓ segnalazioni risultate prive di fondamento e effettuate con dolo o colpa grave;
- ✓ mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio così come individuate dalla Parte Speciale del Modello.

## **6.3 Le sanzioni**

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

### ***6.3.1 Le misure nei confronti degli Amministratori e dei Componenti dell'Organo di controllo***

Secondo la gravità dell'infrazione, il Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di controllo se nominato, adotterà le misure cautelari ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa e comunque:

- l'ammonimento;
- la diffida al rispetto del Modello;
- la revoca dall'incarico.

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Organo di controllo se nominato, convocherà l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'Associazione di proporre azione di responsabilità e risarcitoria.

### ***6.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dipendenti di Estuario***

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni erogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari e le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge n. 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate nel paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, verranno comminate, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale o scritto;
- multa (non superiore a 4 ore delle retribuzione base);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento con o senza preavviso.

### ***6.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Estuario***

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, Parte generale, adottato da Estuario ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Codice etico da parte di fornitori, collaboratori, partner commerciali, aventi rapporti contrattuali/commerciali con Estuario, possono determinare, in conformità a quanto disciplinato dallo specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure interdittive previste dal Decreto.

## **6.4 Il titolare del potere sanzionatorio**

Per i fatti e atti rilevanti ai sensi del Decreto titolare del potere sanzionatorio è il Consiglio Direttivo.

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del superiore gerarchico sulla natura della condotta segnalata, il Consiglio Direttivo deve deliberare l'irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la Direzione, o in assenza, lo stesso Consiglio Direttivo, applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il sistema disciplinare è soggetto a costanti verifiche e valutazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione della Direzione, se nominata.

***PARTE SPECIALE***

## 1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali a cui deve uniformarsi la condotta degli Organi sociali, dei dipendenti, dei partner commerciali, dei collaboratori o consulenti o dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto dell'Associazione e, in generale, dei Destinatari del Modello ("Destinatari") come definiti nella Parte generale e dall'individuazione delle aree di attività a rischio. Inoltre, la Parte speciale è formata da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le sezioni sono le seguenti:

- ✓ sezione A: reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia;
- ✓ sezione B: reati societari;
- ✓ sezione C: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- ✓ sezione D: reati tributari;
- ✓ sezione E: altri reati.

Nelle sezioni A, B, C e D vengono descritte:

- ✓ le potenziali aree a rischio;
- ✓ i principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio;
- ✓ i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati.

## 2. REGOLE GENERALI

### Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare la legislazione vigente.

### Conflitto di interessi

I dipendenti, i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interessi, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Di seguito alcuni esempi, a titolo puramente indicativo, di conflitto di interessi:

- ✓ condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti e indiretti (anche tramite familiari e parenti o società controllate e/o collegate) con fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- ✓ curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari o società controllate e/o collegate con loro;
- ✓ accettare favori da terzi per favorire i rapporti con l'Associazione.

Chiunque si trovi in una posizione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre ad informare l'Organismo di vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto di interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato. In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto di interesse, l'operazione deve essere sospesa.

### **Riservatezza**

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di Estuario acquisiti o trattati in esecuzione delle attività svolte per l'Associazione, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

### **Correttezza**

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

### **Imparzialità**

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singola persona, nonché astenersi da qualsiasi discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza, di opinioni politiche o culturali.

### **Comunicazioni all'esterno**

I dipendenti e i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne di Estuario.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie e informazioni riservate attinenti l'attività di Estuario.

### **Tutela dei beni aziendali**

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni dell'Associazione, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. E' vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzione dell'efficienza dei beni stessi.

### **Regali e benefici**

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto dell'Associazione né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere o acquisire condizioni di favore per l'Associazione nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per l'Associazione.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendo un valore indicativo pari ad un massimo di € 100,00 purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

E' inoltre vietata ogni attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta, abbia le stesse finalità di acquisire favori per l'Associazione.

## **SEZIONE A - I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia**

(Artt. 24 , 25 e 25 *decies* D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, così come identificata dall'allegato A1 e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto).

### **A.1 Potenziali aree a rischio**

In considerazione dell'attività svolta da Estuario e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto:

1. negoziazione/stipulazione e esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
2. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi anche occasionali e/o *ad hoc* necessari allo svolgimento di attività tipiche associative o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc.. e per le verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
3. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad es. adempimenti collegati al D. Lgs. n. 81/2008-TUS);
4. gestione di trattamenti previdenziali del personale;
5. gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati;
6. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici;
7. predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
8. gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità Giudiziaria e/o difensiva.

## **A.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio**

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni dei principi delle procedure associative previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, nonché contro il patrimonio previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

### **Attenersi alla seguente condotta:**

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con la Pubblica Amministrazione come definita nel Modello e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblico servizio;
- b) improntare i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- c) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di Enti Pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- d) gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi in modo lecito e regolare;

### **E', inoltre, vietato:**

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da Enti pubblici, mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- c) destinare eventuali somme ricevute da Organismi pubblici nazionali, provinciali o comunitari a titolo di erogazione, contributo e finanziamento per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione;
- e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi associativa (ovvero ogni forma di regalo/offerta eccedente le normali pratiche commerciali di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore per la conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari o a persone fisiche e/o giuridiche a loro collegate non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possono apparire, comunque, connesse al rapporto contrattuale con Estuario o mirante ad influenzare l'indipendenza del giudizio in modo da assicurare qualsiasi vantaggio per Estuario. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza; in ogni caso i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso Organismo di Vigilanza;

- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di partner commerciali, di collaboratori, di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- g) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e recare un danno ad un Ente pubblico per realizzare un profitto in violazione della legge;
- h) eludere i divieti dalla lettera b) alla lettera g), ricorrendo a, o anche solo sollecitando, erogazioni a qualsivoglia titolo che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc.) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- i) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi collettivi, per promuovere o favorire interessi dell'Associazione anche a seguito di illecite pressioni;
- j) eludere il divieto di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- k) corrispondere e/o proporre a terzi denaro come compenso perché intervengano, sfruttando le loro relazioni, presso un Pubblico funzionario, un Incaricato di un pubblico servizio o comunque la Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere utilità per l'Associazione che derivi da atti contrari a doveri d'ufficio o per ritardare od omettere atti dovuti;
- l) indurre chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, potendosene astenere, a non renderne o a renderle mendaci.

### **A.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia**

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti delegati a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza"; si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'Associazione attribuisce a un singolo soggetto di agire in rappresentanza della stessa. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sarà il seguente:
  - tutti coloro che intrattengono per conto dell'Associazione rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione dovranno essere dotati di delega formale in tal senso;
  - a ciascuna procura che comporti i poteri di rappresentanza dell'Associazione nei confronti della Pubblica Amministrazione deve corrispondere un atto interno che descriva il relativo potere di gestione;
  - le deleghe, le procure e le comunicazioni organizzative devono essere tempestivamente aggiornate e devono essere coerenti con l'attività concretamente e oggettivamente svolta;
- c) non vi sia identità soggettiva tra coloro che contattano e/o contrattano con la Pubblica Amministrazione per l'Associazione e coloro che successivamente formalizzano le decisioni; inoltre fra coloro che devono



dare evidenza contabile alle operazioni che sono state decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure interne di controllo;

- d) i documenti riguardanti l'attività associativa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tale da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- e) le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione finalizzate all'ottenimento dei finanziamenti, dovranno contenere solo elementi corrispondenti a dati veri e reali, con previsione di report temporali al Consiglio Direttivo da parte della funzione competente rispetto alle procedure di finanziamento in corso e all'impiego dei finanziamenti già concessi;
- f) l'Associazione ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego dei finanziamenti si avvalga di intermediari bancari sottoposti alla regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina vigente in materia nell'ambito dell'Unione Europea;
- g) nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte del Presidente;
- h) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema;
- i) sia previsto l'inserimento nel contratto con eventuali società esterne che supportano l'Associazione nelle eventuali richieste di finanziamenti di una clausola di rispetto del Codice etico adottato dall'Associazione che abbia quale effetto la risoluzione del contratto stesso in caso di sua violazione;
- j) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;
- k) non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o soggetti pubblici, non congrui rispetto alle prestazioni rese all'Associazione e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.
- l) sia prevista la tracciabilità di tutti i contatti con la Pubblica Amministrazione intercorsi prima, durante e dopo le verifiche ispettive e/o gli accertamenti;
- m) la verifica della documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso della verifica e/o accertamento preveda un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;
- n) sia prevista la diffusione interna dei risultati e delle verifiche ispettive con i responsabili associativi coinvolti al fine di definire eventuali piani di azione per dar corso alle azioni correttive necessarie ad affrontare eventuali carenze rilevate dalla Pubblica Amministrazione;
- o) sia previsto un report all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta un Destinatario è chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità Giudiziaria con indicazione del motivo della chiamata e della funzione associativa a cui si è rapportato prima e/o dopo la chiamata;
- p) per le dichiarazioni e/o per la documentazione rese alle Autorità di controllo e comunque alla Pubblica Amministrazione quando richieste per legge o per finalità amministrative sia previsto un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati.

## A.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

<b>Area di rischio</b>	<b>Reato associabile</b>	<b>Funzione/Area aziendale interessata</b>	<b>Principali criteri interessati (cfr. paragrafo A.3)</b>
<p>Negoziazione/stipulazione e esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;            Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata;            Art. 317 c.p. - Concussione;            Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore;            Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;            Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;            Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite</p>	<p>Presidente,            Coordinatrice,            Responsabile amministrazione</p>	<p>a, b, c, d, e, g, j, k, l, o, p</p>
<p>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi anche occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc.. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;            Art. 317 c.p. - Concussione;            Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore;            Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;            Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;            Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite</p>	<p>Presidente,            Coordinatrice,            Responsabile amministrazione</p>	<p>a, b, c, d, g, j, k, l</p>

<p>Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad esempio adempimenti collegati al D. Lgs. n. 81/2008-TUS)</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;  Art. 317 c.p. - Concussione;  Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore;  Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;  Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;  Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite</p>	<p>Presidente,  Coordinatrice,  Rspp</p>	<p>a, b, c, d, g, j, k, l</p>
<p>Gestione di trattamenti previdenziali del personale</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;  Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata;  Art. 317 c.p. - Concussione;  Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore;  Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;  Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite</p>	<p>Responsabile amministrazione</p>	<p>a, b, c, d, g, j, k, l</p>
<p>Gestione degli accertamenti/ ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;  Art. 317 c.p. - Concussione;  Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore;  Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;  Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;  Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite</p>	<p>Coordinatrice,  Responsabile amministrazione,  Rspp,</p>	<p>a, b, c, d, g, j, k, l, m</p>
<p>Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici</p>	<p>Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato;  Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;</p>	<p>Responsabile amministrazione</p>	<p>a, b, c, d, e, g, h, i, j, k</p>

	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;  Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata;  Art. 317 c.p. - Concussione;  Artt. 318, 319 - 321 c.p. -  Corruzione, Pene per il corruttore;  Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;  Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;  Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri  Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite</p>		
<p>Predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;  Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata;  Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p>	<p>Responsabile amministrazione</p>	<p>b, c, d, i, j</p>
<p>Gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva</p>	<p>Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<p>Presidente, Rspg</p>	<p>a, b, g, i, j, n</p>
<p>Gestione ed esecuzione dei contratti di servizio/fornitura con soggetti pubblici</p>	<p>Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture</p>	<p>Coordinatrice</p>	<p>a, b, g, i, j, n</p>

## SEZIONE B -I reati societari

(Art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al Decreto.

## **B.1 Potenziali aree a rischio**

In considerazione dell'attività svolta da Estuario e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto in relazione all'attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nel settore contabile, nelle relazioni, nei bilanci, nonché nei relativi controlli e nelle comunicazioni e, altresì, nelle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per gli associati, i creditori e i terzi, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto:

1. predisposizione di comunicazioni e di prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Estuario, ivi inclusi i bilanci;
2. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività associativa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti;
3. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività associativa;
4. destinazione degli avanzi di gestione;
5. gestione degli acquisti/vendita dei servizi.

## **B.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio**

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *ter* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione speciale.

Al fine di evitare il verificarsi delle fattispecie relative ai reati societari di cui al Decreto, tutti i Destinatari di cui al presente Modello come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

### **Attenersi alla seguente condotta:**

- a) agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo la procedura prevista statutariamente;
- b) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio e delle comunicazioni associative in generale;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire agli Associati di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione;
- d) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- e) assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e degli Organi sociali agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del patrimonio associativo;
- g) osservare le procedure interne previste per la selezione e/o gestione dei rapporti con gli altri Destinatari del Modello;

h) collaborare per il conseguimento dell'oggetto associativo.

**E', inoltre, vietato:**

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque che forniscono una descrizione non corretta della realtà, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Estuario, nonché sull'evoluzione delle relative attività;
- b) esporre nelle comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di vigilanza anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- d) promettere o dare denaro o qualsiasi altro vantaggio, anche di natura non economica, a associazioni/enti/società e/o amministratori e/o direttori e/o sindaci di altre associazioni/enti società per ottenere acquisti di servizi o informazioni commerciali;
- e) specificamente agli amministratori, ai responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sollecitare o ricevere anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- f) offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive, anche quando l'offerta, la promessa o la sollecitazione non vengano accettate o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, ovvero sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, al fine di compiere o per omettere atti in violazione degli obblighi di ufficio o degli obblighi di fedeltà.

### **B.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati societari**

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- c) i documenti riguardanti l'attività associativa siano archiviati e conservati con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto dell'Associazione, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio all'Associazione rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;

- e) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati si sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle deleghe interne o a suo delegato o all'Organismo di Vigilanza;
- f) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- g) non siano corrisposti i compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori, fornitori o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'Associazione e/o non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- h) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i) nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo la specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione competente;
- j) sia prevista, prima della formalizzazione in qualsiasi veste di rapporti di qualsiasi natura con potenziali clienti/fornitori/concorrenti, la valutazione dei conflitti di interesse/o di cointeressenze e/o di possibile danno a società terze per attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta abbiano la finalità di facilitare la vendita del prodotto aziendale e/o ottenere informazioni commerciali attraverso amministratori e/o direttori e/o sindaci di società terze potenziali fornitrici e/o clienti e/o concorrenti;
- k) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema.

## B.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

<b>Area di rischio</b>	<b>Reato associabile</b>	<b>Funzione/Area aziendale interessata</b>	<b>Principali criteri interessati (cfr. parag. C.3)</b>
Predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Estuario, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali;	Presidente, Responsabile amministrazione	a, b, c, f, g
Rilevazione, registrazione e	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni	Responsabile	a, b, c, f

rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti associativi	sociali;	amministrazione,	
Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività associativa	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2625 c.c. - Impedito controllo Art. 2638 c.p. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	Responsabile amministrazione,	c, d, e
Destinazione degli avanzi di gestione	Art 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Amministratori	a, b
Gestione degli acquisti/vendita dei servizio	Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati Art.2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra i privati	Coordinatrice, Responsabile amministrativo	a, b, g, i, j, k

## **SEZIONE C - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

(Art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime di cui al Decreto.

### **C.1 Potenziali aree a rischio**

In considerazione delle attività svolte da Estuario e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *septies* del Decreto:

1. attività di manutenzione e movimentazione di materiali, merci e/o beni in genere, di componenti e di attrezzature di lavoro e/o ad uso dell'Associazione;
2. attività lavorative con utilizzo di videotermini;
3. attività di manutenzione di manufatti e/o degli impianti da attività tipica dell'Associazione o in uso alla stessa inclusi i locali adibiti ad ufficio;



4. accesso, transito e permanenza nei locali in uso all'Associazione nello svolgimento delle attività da parte dei Dipendenti e/o soggetti esterni.

## **C.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio**

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *septies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al Punto 2.4 dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Associazione, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono:

### **Attenersi alle seguenti condotte:**

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali anche solo in uso all'Associazione;
- b) partecipare ai corsi organizzati dall'Associazione in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- c) utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni svolte;
- d) i fornitori e gli altri Destinatari esterni all'Associazione, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- e) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

### **E', inoltre, vietato:**

- a) utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- c) nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività e operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- d) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- e) per i fornitori, utilizzare attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà dell'Associazione.

### **C.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) vengano periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura associativa, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;
- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;
- c) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e la protezione della loro salute;
- e) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- f) il Consiglio Direttivo è tenuto a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
- g) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze;
- h) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- i) non siano corrisposti compensi a fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'Associazione e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- j) alle ispezioni giudiziarie e/o amministrative (es. relative al Testo Unico sulla Sicurezza, ecc..) devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente

informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura del Presidente. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;

- k) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente Modello;
- l) siano previsti report periodici del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione al Consiglio Direttivo e all'Organismo di Vigilanza sulla effettuazione delle attività cogenti e sull'efficacia/efficienza delle misure adottate.

#### C.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

<b>Area di rischio</b>	<b>Reato associabile</b>	<b>Funzione/Area aziendale interessata</b>	<b>Principali criteri interessati (cfr. paragrafo D.3)</b>
Attività di manutenzione e movimentazione di materiali, di componenti e di attrezzature di lavoro e/o ad uso dell'Associazione	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Coordinatrice, Preposto, Operatori	a, b, d, e, h
Attività lavorative con utilizzo di videoterminali	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Coordinatrice, Preposto, Operatori	a, d, e, h, f
Attività di manutenzione di manufatti e/o degli impianti da attività tipica dell'Associazione o in uso alla stessa inclusi i locali adibiti ad ufficio	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Coordinatrice, Preposto, Operatori	a, b, d, h, i
Accesso, transito e permanenza nei locali in uso all'Associazione, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Rsp, Preposto, Coordinatrice, Operatori	a, b, d, e, g, h

## **SEZIONE D - Reati Tributari**

(Art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati tributari di cui al Decreto.

### **D.1 Potenziali aree a rischio**

In considerazione delle attività svolte da Estuario e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto:

1. ciclo attivo fatturazione.
2. ciclo passivo fatturazione;
3. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività associativa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti;
4. attività di predisposizione della documentazione per le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e IVA.

### **D.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio**

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure associative previste nella presente Sezione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati tributari, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al Punto 2.4 dello stesso, devono:

#### **Attenersi alle seguenti condotte:**

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti, nonché le circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero delle Finanze relative alla corretta gestione e formazione dei documenti fiscali da inoltrare all'Amministrazione finanziaria;
- b) agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione dei documenti necessari alla formazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi o l'IVA;
- d) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate alla formazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi o l'IVA;
- e) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;

- f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela degli obblighi tributari in capo all'Associazione;
- g) verificare, mediante il controllo esercitato sui collaboratori che effettuano attività amministrative per la gestione del ciclo attivo e passivo della fatturazione nonché per la formazione dei documenti fiscali, che qualsiasi attività effettuata sia corrispondente ad attività realmente svolte dall'Associazione e sia comunque svolta in modo lecito e regolare.

**E', inoltre, vietato:**

- a) porre in essere artifici e/o raggiri e/o esporre attività/passività simulate e/o non effettuate, tali da indurre in errore e ostacolare l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria in violazione della legge;
- b) predisporre o comunicare documenti fiscali falsi, lacunosi o comunque che forniscono una descrizione non corretta della attività svolta dall'Associazione tali da indurre in errore e/o ostacolare l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria;
- c) omettere di comunicare dati di informazione richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o l'IVA;
- d) esporre nelle comunicazioni e nella documentazione trasmessa all'Amministrazione finanziaria attività/passività non rispondenti al vero oppure simulare atti/documenti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione tali da indurre in errore e/o ostacolare l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria,

### **D.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati tributari**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) le nota debito emesse trovino rispondenza documentale nell'ordine d'acquisto ricevuto dal fornitore e relativa conferma interna dell'esecuzione della prestazione;
- c) le fatture ricevute trovino riscontro documentale nell'ordine d'acquisto dell'Associazione e nel documento di trasporto/altra evidenza documentale della fornitura;
- d) la funzione preposta confermi per iscritto ad ogni scadenza che le dichiarazioni rese all'Amministrazione finanziaria sono formate su documenti/atti/crediti/fatture corrispondenti ad operazioni effettive rese o richieste dalla Associazione;
- e) i documenti utilizzati per formare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IVA siano archiviati in modo da non consentire la loro modifica e/o alterazione senza apposita evidenza digitale e/o scritta;
- f) sia disposto un report annuale da parte della funzione interna e/o esterna preposta alla formazione dei dichiarativi dell'Associazione che confermi la correttezza dei dati/documenti/atti utilizzati per formare i dichiarativi;
- g) sia periodicamente effettuata per le funzioni preposte una specifica formazione e aggiornamento sulle circolari emanate in materia dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero delle Finanze;

- h) non vi sia identità soggettiva tra coloro che predispongono le dichiarazioni soggette ad accertamento dell'Amministrazione finanziaria e coloro che le sottoscrivono;
- i) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto dell'Associazione, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio all'Associazione rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- j) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle deleghe interne o a suo delegato o all'Organismo di Vigilanza;
- k) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- l) non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori, non congrui rispetto alle prestazioni rese all'Associazione e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.
- m) nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo la specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione competente;
- n) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti delegati ad effettuare e/o ricevere ordini di acquisto.

#### D.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

<b>Area di rischio</b>	<b>Reato associabile</b>	<b>Funzione/Area aziendale interessata</b>	<b>Principali criteri interessati (cfr. parag. E.3)</b>
Ciclo attivo fatturazione	art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Responsabile amministrazione,	b, d, f, h, i, l, n
Ciclo passivo fatturazione	art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Responsabile amministrazione,	c, d, e, f, h, i, l, n

	art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici		
Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa	art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione	Responsabile amministrazione,	b, c, d, e, f, h, j, k, i, l
Attività di predisposizione della documentazione per le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e IVA	art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione	Responsabile amministrazione,	b, c, d, e, f, h, j, i, l, n

## SEZIONE E - Altri reati

Come già esposto nella Parte generale del Modello, in relazione alle attività svolte da Estuario e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione:

1. dei reati di corruzione in atti giudiziari, frode ai danni del Fondo europeo agricolo, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio (art. 24 del Decreto);
2. dei reati informatici e sul trattamento illecito dei dati (art 24 bis del Decreto);
3. dei reati contro l'industria e commercio (art. 25 bis1 del Decreto);
4. dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto);
5. dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25 quater del Decreto);
6. dei reati contro la libertà individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quinquies e 25 quater1 del Decreto);
7. dei reati finanziari e di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF);
8. dei reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146);
9. del reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 24 bis, c. III, del Decreto);
10. dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
11. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del Decreto);
12. dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del Decreto);
13. dei reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
14. dei delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25 duodecies del Decreto);
15. dei reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto);
16. dei reati di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchiature private (art. 25 quaterdecies del Decreto),
17. dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto), limitatamente alle fattispecie di omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
18. Delitti contro il patrimonio culturale (art.25 septiesdecies del D.Lgs.231/2001);
19. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art.25 duodevices del D.Lgs.231/2001).

appare puramente potenziale e, pertanto, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Di conseguenza, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente Parte speciale.



# **ALLEGATI**

## **ALLEGATO 1 - I reati previsti dal Decreto**

### **1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)**

- ⤴ Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- ⤴ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- ⤴ Truffa (art. 640, II c., n. 1 c.p.);
- ⤴ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- ⤴ Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- ⤴ Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. e art. 321 c.p.);
- ⤴ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ⤴ Concussione (art. 317 c.p.);
- ⤴ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p., art. 319 bis c.p. e art. 321 c.p.);
- ⤴ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p., II c., e art. 321 c.p.);
- ⤴ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- ⤴ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ⤴ Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- ⤴ Peculato (art. 314 c.p.);
- ⤴ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- ⤴ Abuso d'ufficio (art. 323 c. p.);
- ⤴ Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- ⤴ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- ⤴ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/1986).

### **2. Diritti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)**

- ⤴ documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- ⤴ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- ⤴ detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- ⤴ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- ⤴ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- ⤴ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- ⤴ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- ⤴ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- ⤴ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);

- ⌘ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- ⌘ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- ⌘ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1. c. 11, D.lgs n. 105/2019).

### **3. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto)**

- ⌘ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ⌘ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ⌘ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ⌘ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ⌘ falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ⌘ contraffazione di carte filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ⌘ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ⌘ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ⌘ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
- ⌘ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.);

### **4. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)**

- ⌘ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ⌘ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ⌘ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ⌘ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ⌘ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ⌘ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ⌘ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- ⌘ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ( art. 517-quater c.p.);

### **5. Reati societari (art. 25 ter del Decreto)**

- ⌘ false comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. Civ.);
- ⌘ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. Civ.);
- ⌘ impedito controllo (art. 2625 Cod. Civ.);
- ⌘ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. Civ.);

- ⌘ illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 Cod. Civ.);
- ⌘ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. Civ.);
- ⌘ operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 Cod. Civ.);
- ⌘ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis Cod. Civ.);
- ⌘ formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 Cod. Civ.);
- ⌘ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Cod. Civ.);
- ⌘ corruzione tra privati (art. 2635 Cod. Civ.);
- ⌘ Istigazione alla corruzione tra i privati ( art. 2635 bis Cod. Civ.);
- ⌘ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Cod. Civ.);
- ⌘ aggio (art. 2637 Cod. Civ.);
- ⌘ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, I e II c., Cod. Civ.).

## **6. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)**

- ⌘ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
- ⌘ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsto dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 ter c.p. (assistenza agli associati);
- ⌘ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
- ⌘ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
- ⌘ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 sexies c.p. (condotta con finalità di terrorismo);
- ⌘ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 280 c.p. (attentato per finalità terroristica o di eversione);
- ⌘ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 280 bis c.p. (atti di terrorismo con ordigni micidiali esplosivi);
- ⌘ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 289 bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- ⌘ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II);
- ⌘ art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625, convertito con modifica della legge 6.02.1980 n. 15 (misura urgente per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica);
- ⌘ art. 2 Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York 9.12.1999).

## **7. Reati contro la personalità individuale e contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quinquies e 25 quater.1 del Decreto)**

- ⌘ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
- ⌘ riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- ⌘ prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- ⌘ pornografia minorile (art. 600 ter c.p., I e II c.);
- ⌘ detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- ⌘ pornografia virtuale ( art.600-quater1 c.p.);
- ⌘ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- ⌘ tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ⌘ acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

## **8. Reati di abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto)**

- ⌘ reati finanziari o abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187 quinquies TUF).
- ⌘ abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- ⌘ manipolazione del mercato (art. 185 TUF);

## **9. Reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146)**

- ⌘ associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ⌘ associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- ⌘ contrabbando nell'importazione ed esportazione temporanea (art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973);
- ⌘ associazione per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990);
- ⌘ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater DPR n.43/1973);
- ⌘ reati connessi al traffico di immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3bis, 3ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998);
- ⌘ induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci alle Autorità Giudiziarie (art. 377 bis c.p.);
- ⌘ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- ⌘ si precisa che la commissione del c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena delle reclusione non inferiore al massimo di 4 anni e se coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:
  - se commesso in più di uno Stato;
  - se commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione e pianificazione, direzione o controllo avvenga in altro Stato;
- ⌘ qualora sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

⌘ qualora sia commesso in uno Stato, ma gli effetti sostanziali in un altro Stato.

#### **10. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)**

- ⌘ omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ⌘ lesioni colpose (art. 590 c.p.).

#### **11. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ( art. 25-octies del Decreto)**

- ⌘ ricettazione (art. 648 c.p.);
- ⌘ riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- ⌘ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- ⌘ autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.).

#### **12. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del Decreto)**

- ✓ indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- ✓ detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- ✓ frode informatica (art. 640 ter c.p.).

#### **13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies del Decreto)**

- ⌘ protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171; 171-bis; 171 septies ; 171 octies; 173; 174 quinquies L. 22.4.1941 n. 633).

#### **14. Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia (art. 25-decies del Decreto)**

- ⌘ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

#### **15. Reati ambientali ( art.25-undecies del Decreto )**

- ⌘ inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ⌘ disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- ⌘ delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- ⌘ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- ⌘ circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- ⌘ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di specie animali o vegetali, selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- ⌘ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- ⤴ scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o non rispettando parametri massimi di sostanze pericolose e inquinanti (art. 137 D. Lgs. 152/06);
- ⤴ raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/06);
- ⤴ bonifica dei siti - inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. 152/06);
- ⤴ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/06);
- ⤴ traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/06);
- ⤴ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/06);
- ⤴ inizio o proseguimento attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera o con autorizzazione scaduta o revocata - produzione emissioni in atmosfera al di fuori dei limiti autorizzati (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/06);
- ⤴ importazione, esportazione o riesportazione sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto anche per conto terzi o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A appendice I e nell'allegato C parte 1 del regolamento Cee n.3626/82 del Consiglio del 3.12.1982 e successive modifiche (art. 1 comma 1, art. 2, commi 1 e 2, e art. 6, comma 4 L. 150/92);
- ⤴ importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1 effettuata senza la presentazione della prevista documentazione Cites emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato (art. 1 comma 2 L. 150/92);
- ⤴ falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche, di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3bis comma 1 L. 150/92);
- ⤴ cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (dell'ozono atmosferico) (art. 3 comma 6 L. 549/93);
- ⤴ inquinamento provocato da navi (art. 9 comma 1, art. 8 comma 1 e 9 comma 2, art. 8 comma 2 D. Lgs. 202/07).

#### **16. Delitti in materia di immigrazione (art. 25 duodecies del Decreto)**

- ⤴ impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis D.lgs 286/98 e successive modifiche di cui alla l.n.161/2017 art.30 c.4).

#### **17. Delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)**

- ⤴ propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

## **18. Delitti in materia di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitato a mezzo di apparecchiature private (art. 25 quaterdecies del Decreto)**

- ⋈ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- ⋈ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

## **19. Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)**

- ⋈ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⋈ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⋈ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⋈ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⋈ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⋈ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⋈ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- ⋈ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

## **20. Delitti in materia di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)**

- ⋈ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- ⋈ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
- ⋈ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
- ⋈ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
- ⋈ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- ⋈ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
- ⋈ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
- ⋈ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
- ⋈ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- ⋈ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
- ⋈ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis DPR n. 73/1943);
- ⋈ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter DPR n. 73/1943);
- ⋈ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR n. 73/1943);
- ⋈ Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
- ⋈ Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 DPR n. 73/1943);
- ⋈ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).



## **21. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septesdecies del decreto)**

- ⋈ Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- ⋈ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- ⋈ Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- ⋈ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
- ⋈ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- ⋈ Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- ⋈ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
- ⋈ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- ⋈ Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

## **22. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies del Decreto)**

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies)

## ALLEGATO 2 - Reati rilevanti per Estuario

In relazione a quanto previsto dagli artt. 24, 25, 25 ter, 25 septies, 25 decies e 25 quinquiesdecies del Decreto ed in riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto stesso nelle norme citate, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della realizzazione dei seguenti reati (nel seguente elenco con "Associazione" si devono intendere sia i soggetti in posizione apicale, che quelli subordinati, qualora il reato sia compiuto nell'interesse o a vantaggio della Associazione):

1. **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316 bis c.p.), nel caso in cui l'Associazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
2. **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316 ter c.p.), nel caso in cui l'Associazione, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee.
3. **Truffa** (art. 640, c. II, n. 1 c.p.), nel caso in cui l'Associazione, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico.
4. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis c.p.), se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità Europea.
5. **Corruzione per un atto d'ufficio** (art. 318 c.p.), è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.
6. **Pene per il corruttore** (art.312 c.p.), le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.
7. **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.), nel caso in cui l'Associazione offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo o compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

8. **Concussione** (art. 317 c.p.), qualora dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, l'Associazione sia costretta a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
9. **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.), qualora un pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa dalla Associazione.
10. **Induzione a dare o promettere utilità** (art. 319 quater c.p.), qualora non si realizzi un più grave reato nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità così come chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.
11. **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.), rappresentato dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore riveste la qualità di pubblico impiegato.
12. **Traffico di influenze illecite** (art. 346 bis c.p.), nel caso in cui chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare e/o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio quale prezzo della propria mediazione illecita nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo per compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio o ometterlo o ritardarlo.
13. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), commesso da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale.
14. **False comunicazioni sociali** (art. 2621 Cod. Civ.), nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Associazione, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i Destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Associazione per conto di terzi.

15. **Impedito controllo** (art. 2625 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, occultando documenti o altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli associati o ad altri organi sociali.
16. **Corruzione tra privati** (art. 2635 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di associazioni, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa e, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società così come chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.
17. **Istigazione alla corruzione tra i privati** ( art. 2635 bis Cod. Civ) qualora un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità non dovute a soggetti apicali o aventi funzione direttiva in associazioni, società o enti privati, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, ai sindaci o ai liquidatori di società o enti privati , nonché a chi svolge attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi; o nell'ipotesi in cui tali soggetti sollecitino per sé o altri , anche per interposta persona, una promessa o una dazione di danaro o di altra utilità, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
18. **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero allo stesso fine, occultano con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.
19. **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.), nel caso in cui la società nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime.
- La lesione personale è grave:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

20. **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), nel caso in cui la Associazione, per evadere le imposte sui redditi o l'IVA, utilizza fatture o altri documenti per operazioni mai effettuate indicandoli poi in una delle dichiarazioni relative dette imposte.
21. **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000), nel caso in cui, fuori dalla fattispecie di cui all'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, l'Associazione indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
22. **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui l'Associazione emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni mai effettuate per consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.
23. **Ocultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui l'Associazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
24. **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui l'Associazione, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,

alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

25. **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui l'Associazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
26. **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui l'Associazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligata, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila, oppure, non presenta, essendovi obbligata, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
27. **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui l'Associazione non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

## ALLEGATO 3 - Modello di comunicazione all'Organismo di vigilanza

Spettabile  
Organismo di Vigilanza  
c/o ESTUARIO ODV  
Via Sighele 9  
38122 Trento

SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RILEVANTI AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ nella sua qualifica di \_\_\_\_\_,  
ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al Decreto n. 231/2001,

SEGNALA

INFORMATIVE SULLE CONDOTTE POTENZIALMENTE IN VIOLAZIONE DEL MODELLO

---

---

---

---

INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

---

---

---

---

## **ALLEGATO A1 – Identificazione di Pubblica Amministrazione**

Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti enti o categorie di enti:

- ^ enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità giudiziaria; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; IVASS, ENAV, ENAC;
- ^ Regioni;
- ^ Province;
- ^ Comuni;
- ^ Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- ^ Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- ^ Ordini e Collegi Professionali;
- ^ Azienda Sanitaria;
- ^ Enti e Monopoli di Stato;
- ^ Borsa Italiana Spa;
- ^ tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAI; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- ^ istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per "Pubblica Amministrazione", pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o un servizio di "pubblica necessità".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.), e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc. in regime di concessione e/o di convenzione (Es. Enti Ospedalieri, INPS, INAIL, membri dei Consigli Comunali, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc..).

Per "servizio di pubblica necessità" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc..), nel momento in cui il pubblico per legge è tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte dai privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc..).

Per completezza di seguito si riportano integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove sono definiti il "pubblico ufficiale", l'"incaricato di pubblico servizio" e le "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".



### **Art. 357 c.p. - Nozione di pubblico ufficiale**

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

### **Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio**

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

### **Art. 359 c.p. - Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità**

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato, senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.